



**Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano**



Segreteria Generale

Roma, 4 settembre 2003

Circolare n. 38/2003

Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Regolamento di giustizia e disciplina – Artt. 5-15-21-42.*

Si comunica che la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. nelle riunioni del 1° luglio e 1° agosto 2003 ha approvato la nuova stesura degli artt. 5-15-42 del Regolamento di giustizia e disciplina della F.I.G.H., che di seguito si riporta.

La presente pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di conoscenza e decorrenza.

In pari data il regolamento in oggetto viene pubblicato, debitamente aggiornato, sul sito internet ufficiale della Federazione www.figh.it

Articolo 5

Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione.
 - b) Ammenda.
 - c) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
 - d) Squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino ad un massimo di due anni.

- e) Penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.
 - f) Retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria.
 - g) Esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore.
 - h) Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del Campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale.
 - i) Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale.
 - j) Radiazione dagli Albi federali.
 - k) **Escussione del deposito cauzionale**
2. Alle società può inoltre essere inflitta la perdita della gara nelle seguenti ipotesi:
- a) La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti od eventi che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 (o con il migliore risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se la differenza reti è più favorevole a quest'ultima).
 - b) Qualora la responsabilità dei fatti od eventi sopraindicati sia addebitabile ad entrambe le società, la sanzione della perdita della gara può essere irrogata alle due società interessate che potranno essere private ad ogni effetto del punteggio conseguito.
 - c) La perdita della gara con il risultato di 0-5 o con l'eventuale peggior risultato conseguito sul campo è del pari irrogata alla società che faccia partecipare alla gara giocatori squalificati o in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente.
 - d) La violazione all'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento è punibile con una ammenda e con la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi eventualmente nel campionato successivo qualora tale penalizzazione sia ininfluenza, del tutto o parzialmente, ai fini della classifica del campionato in corso.

Articolo 15

Sanzioni a carico delle società: casistica

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è inflitta per infrazioni di carattere disciplinare od amministrativo di lieve entità.
 2. L'Ammenda consiste nell'obbligo della Società di versare alla F.I.G.H. una somma compresa tra € 6,00 (sei) ed € 50.000,00 (cinquantamila).
- L'Ammenda, se non adempiuta integralmente entro il termine stabilito, può comportare l'adozione della sospensione della società da ogni attività federale. L'Ammenda è irrogata, esemplificativamente, per le seguenti infrazioni:
- a) Violazione di carattere amministrativo.
 - b) Comportamento del pubblico o dei propri sostenitori che:
 - rivolgano offese e minacce nei confronti di arbitri o tesserati;
 - lancino oggetti in direzione del campo di gioco;
 - effettuino invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi.
 - c) Comportamento tenuto da propri tesserati:
 - proteste collettive da parte di giocatori o dirigenti;
 - dichiarazioni irrispettose sull'operato arbitrale;
 - dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli Organi federali, di società e tesserati;
 - rifiuto e/o impedimento posto in essere dal dirigente accompagnatore o da un suo sostituto, dal medico sociale o da un tesserato al prelievo antidoping su uno o più giocatori sorteggiati, l'ammenda è sanzione aggiuntiva a quanto previsto nello specifico regolamento antidoping.

L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti.

3. La squalifica del campo consiste nell'obbligo di giocare su campo neutro una o più partite del Campionato o Torneo che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto disputare sul proprio campo. La sanzione è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara od immediatamente prima o dopo la stessa:

- a) lancio di oggetti che attentino l'integrità fisica di arbitri, di tesserati designati dalla Federazione, di tesserati iscritti a referto;
- b) invasione di campo con intenti aggressivi;
- c) aggressione dei soggetti di cui al punto a);
- d) grave danneggiamento a persone o cose.

E' facoltà degli Organi di Giustizia irrogare al posto della squalifica del campo la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse.

4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica, viene prevista per la rinuncia da parte di una società a disputare una gara; la penalizzazione qualora sia ininfluenza nel campionato in corso può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione agonistica successiva.

5. La retrocessione consiste nel classificare la società all'ultimo posto del campionato di competenza ed è prevista nel caso la stessa:

- a) **si sia ritirata anche soltanto da una gara durante lo svolgimento del campionato stesso;**
- b) **abbia rinunciato, si sia ritirata in gara o non si sia presentata in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.**

6. L'esclusione dal campionato o torneo di pertinenza consiste per le società nel divieto di partecipare agli stessi ed è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) illecito sportivo;
- b) falso reiterato od aggravato;
- c) fatti talmente gravi da mettere in pericolo di vita i tesserati;
- d) due o più provvedimenti di squalifica del campo di gioco irrogati nella medesima stagione agonistica per un totale complessivo di 5 giornate di campionato;
- e) gravi inadempienze amministrative e morosità;
- f) **ritiro anche soltanto da una gara durante lo svolgimento del campionato stesso;**
- g) **rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.**

7. La non assegnazione o la revoca del titolo di Campione d'Italia o di vincente di campionato o di competizione ufficiale è prevista, in aggiunta alle altre specifiche sanzioni nel caso di illecito sportivo da parte di una società.

8. La non ammissione dell'iscrizione ad una manifestazione di carattere nazionale è prevista per i casi di cui al punto 6 del presente articolo; la non ammissione, temporanea o definitiva, a manifestazioni di carattere internazionale può essere comminata ad una società nei casi di violazioni disciplinari che abbiano attinenza con società o federazioni estere o costituiscano violazioni ai regolamenti o alle disposizioni federali.

9. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo federale, ed è prevista per gravissime infrazioni all'ordinamento sportivo con particolare riguardo alle violazioni dell'art.1 del presente regolamento.

Tale sanzione viene segnalata d'ufficio al C.O.N.I. e alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

10. L'escussione del deposito cauzionale è prevista in caso di esclusione dal campionato a seguito di ritiro in gara durante lo svolgimento del campionato stesso.

L'escussione del deposito cauzionale è altresì prevista in caso di retrocessione nella serie immediatamente inferiore a seguito di rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.

Articolo 42

Reclami: Procedura speciale

1. Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare, la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime **tre** giornate della fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli 40 e 42 del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.
2. Il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara o sulla posizione irregolare di giocatori deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro ed annotato dagli stessi sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità del reclamo.
4. Il reclamo deve essere depositato, ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata in Federazione, entro le ore 10:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa dell'incontro cui il reclamo si riferisce.
5. Il reclamo deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.
6. La mancata allegazione al reclamo della ricevuta della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata determina l'inammissibilità del reclamo stesso.
7. Le eventuali controdeduzioni devono essere depositate ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente in Federazione entro le ore 15:00 dello stesso giorno.
8. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.
9. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina il giorno stesso il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito internet della Federazione (www.figh.it).
10. Limitatamente alle manifestazioni a concentrazione il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara, riguardante esclusivamente la posizione irregolare di giocatori, deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro. Tale preannuncio sarà annotato dagli arbitri sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.
11. Il reclamo deve essere consegnato nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.
12. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 10 e 11, ovvero la mancata consegna del reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 11, produrrà l'inammissibilità del reclamo stesso.
13. Copia del reclamo viene consegnata, a cura del delegato federale, alla Società controinteressata, previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione.
14. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato federale presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica del reclamo.
15. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo.
16. Nelle manifestazioni a concentrazione ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.
17. Possono formare oggetto di ricorso alla Commissione Disciplinare Ricorsi esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione.

18. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

Distinti saluti.

La Segreteria Generale